
Legge regionale 11 luglio 2011, n. 28

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

(Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, , del 18.07.2011)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Sostituzione del titolo della l.r. 21/2008
- Art. 2 - Modifiche all' articolo 1 della l.r. 21/2008
- Art. 3 - Modifiche all' articolo 2 della l.r. 21/2008
- Art. 4 - Modifiche all' articolo 3 della l.r. 21/2008
- Art. 5 - Modifiche all' articolo 4 della l.r. 21/2008
- Art. 6 - Inserimento dell' articolo 4 bis nella l.r. 21/2008
- Art. 7 - Inserimento dell' articolo 4 ter nella l.r. 21/2008
- Art. 8 - Modifiche all' articolo 5 della l.r. 21/2008
- Art. 9 - Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 21/2008
- Art. 10 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 21/2008
- Art. 11 - Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 21/2008
- Art. 12 - Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 21/2008
- Art. 13 - Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 21/2008
- Art. 14 - Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 21/2008
- Art. 15 - Norma transitoria
- Art. 16 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);

Considerato quanto segue:

1. L'attuale legge regionale sull'imprenditoria giovanile, che prevede l'erogazione di agevolazioni per le nuove imprese che hanno un potenziale di sviluppo innovativo, ha avuto difficoltà nell'applicazione perché è entrata a regime nel momento di maggiore crisi economica e finanziaria;
2. Per venire incontro alle esigenze del mercato produttivo e del lavoro è opportuno intervenire con un modifica della vigente l.r. 21/2008 perché possa rappresentare uno strumento per favorire il sostegno alla nuova imprenditorialità e contribuire allo sviluppo dell'occupazione;
3. Per raggiungere le finalità sopra evidenziate, il ricorso alle agevolazioni da parte delle imprese di giovani, attualmente previsto solo per i settori di intervento più dinamici e ad alto potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo, viene esteso a tutti i tipi di intervento;
4. Per favorire l'accessibilità alle agevolazioni ai soggetti che sono più deboli nel mercato del lavoro ed offrire loro l'opportunità di realizzare un'attività imprenditoriale, è stata ampliata la platea dei destinatari per comprendere i soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali e le donne; per queste ultime la legge nazionale sull'imprenditoria femminile, legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), non è più operativa in quanto per la maggior parte è stata abrogata;

5. In considerazione del fatto che per i giovani si è alzata l'età dell'ingresso nel mondo del lavoro, si è elevato da trentacinque a quaranta anni il limite di età per accedere alle agevolazioni, anche in linea con la normativa europea e con la disciplina regionale per i giovani imprenditori agricoli;

6. Per facilitare l'accesso alle agevolazioni, la nuova disciplina regionale sostituisce il finanziamento diretto rimborsabile a tasso zero, previsto dalla vigente legge, con un contributo per l'abbattimento di interessi e con la prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing;

7. Per dare continuità alla concessione delle agevolazioni, è stabilita una disciplina transitoria fino alla messa a regime del nuovo sistema di incentivazione mediante l'adozione degli atti di attuazione previsti dalla legge;

8. Al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi, è prevista l'immediata entrata in vigore della legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione del titolo della l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 2

Modifiche all' articolo 1 della l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 3

Modifiche all' articolo 2 della l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 4

Modifiche all' articolo 3 della l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 5

Modifiche all' articolo 4 della l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 6

Inserimento dell' articolo 4 bis nella l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 7

Inserimento dell' articolo 4 ter nella l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 8

Modifiche all' articolo 5 della l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 9

Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 21/2008

omissis (1)

Art. 10

Modifiche all' articolo 7 della l.r. 21/2008

omissis (1)

*Art. 11**Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 21/2008*

omissis (1)

*Art. 12**Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 21/2008*

omissis (1)

*Art. 13**Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 21/2008*

omissis (1)

*Art. 14**Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 21/2008*

omissis (1)

*Art. 15**Norma transitoria*

1. Alle domande di agevolazione presentate dalle imprese giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2008, adottato in attuazione della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 21/2008 nel testo antecedente alle modifiche disposte con la presente legge.

2. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008, è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9.

*Art. 16**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 aprile 2008, n. 21.